

Cassazione civile sez. III, 07/11/2024, n.28641

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30.5.2022, il Tribunale di Foggia â?? quale giudice del rinvio a seguito di Cass. n. 6587/2021 â?? accolse lâ??opposizione agli atti esecutivi proposta da POSTE ITALIANE Spa e da Banca Apulia Spa avverso lâ??ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, emessa dal g.e. foggiano (nella procedura iscritta al N. 9355/2013 R.G.E.) in favore del creditore pignorante Co.An. e in danno dellâ??esecutato Ga.Gi., a carico solidale di tutti i terzi pignorati (oltre alle predette societÃ , anche di Banca Carime Spa, Banca Popolare dellâ??Emilia-Romagna soc. coop. e FINDOMESTIC BANCA Spa). Il giudice del rinvio, in particolare, revocÃ² lâ??ordinanza opposta in quanto il pignoramento presso terzi non era stato notificato al debitore esecutato, e condannÃ² il pignorante alla restituzione della somma di Euro 25.577,04 in favore di Banca Intesa (giÃ Banca Apulia) e di Euro 19.194,16 in favore di BPER, nonchÃ© i procuratori del Ga. alla restituzione alla stessa Banca Intesa e alla BPER di quanto da queste pagato per spese legali; infine, regolÃ² le spese dellâ??intero giudizio.

Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione Co.An., sulla scorta di tre motivi, cui resistono con autonomi controricorsi POSTE ITALIANE Spa, INTESA SANPAOLO Spa e BPER BANCA Spa. Gli altri intimati non hanno resistito. Il ricorrente, nonchÃ© tutte le controricorrenti, tranne POSTE ITALIANE Spa, hanno depositato memoria. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte (confermate nella discussione orale, nellâ??odierna pubblica udienza), chiedendo lâ??accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 â?? Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 8 della legge 890/1982, 2697 c.c., 24 e 111 Cost., 392 e 393 c.p.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver erroneamente ritenuto â??la ritualitÃ â? della notifica al creditore procedente Co.An., dellâ??atto di citazione introduttivo del giudizio di rinvio, operata da POSTE ITALIANE, per lâ??effetto dichiarandone la contumacia, perchÃ© non costituitosi. Osserva il ricorrente che, invece, detta notifica, richiesta allâ??UNEP presso il Tribunale di Foggia da POSTE ITALIANE a mezzo del servizio postale, non si Ã¨ mai perfezionata.

1.2 â?? Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 1294, 1306 e 2909 c.c., in relazione allâ??art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver il giudice del rinvio accolto la domanda di BPER BANCA Spa, condannando alle restituzioni Co.An. (ed i suoi legali distrattari), nonostante il giudicato giÃ formatosi a carico di tale banca; essa, infatti, non aveva impugnato per cassazione la sentenza N. 1858/2017 del Tribunale di Foggia, che aveva

totalmente rigettato la sua opposizione ex art. 617 c.p.c., confermando l'ordinanza di assegnazione somme emessa il 29.01.2015 dal g.e. nel procedimento N. 9355/2013 R.G.E., con cui le era stato imposto il pagamento in via solidale con gli altri terzi pignorati in favore del creditore procedente Co.An.

1.3 Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 182 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della costituzione in giudizio da parte di INTESA SANPAOLO Spa (quale incorporante di Banca Apulia Spa), non rilevata dall'ufficio dal giudice del rinvio, derivante dalla mancanza agli atti della procura speciale abilitante la asserita procuratrice speciale al rilascio del mandato ad litem.

2.1 Premesso che, complessivamente, il ricorso in esame rispetta i requisiti previsti dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis*, essendosi offerta una piena e sufficiente esposizione dei fatti sostanziali e processuali ed essendosi chiaramente indicate le censure svolte riguardo a specifiche statuizioni adottate dal Tribunale foggiano, osserva la Corte che, con riguardo al primo motivo, non appare condivisibile la denunciata non autosufficienza del mezzo ventilata sia dal P.G., nonché sostanzialmente da Banca Intesa, per non essere stato riprodotto il contenuto della relata di notifica e dell'avviso di ricevimento.

Infatti, è stato condivisibilmente affermato che in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall'art. 366 c.p.c. non è fine a sé stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti (Cass. n. 1150/2019). Ebbene, dall'esame del mezzo come pure sottolineato dal ricorrente in memoria risultano idoneamente tutti gli elementi che consentono a questa Corte di valutare la potenziale decisività della censura in parola già sulla base di quanto riportato in ricorso, sicché l'eccezione deve essere disattesa.

2.2 Il motivo è per infondato.

L'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., a seguito della cassazione con rinvio della prima sentenza di merito, è stato notificato da POSTE ITALIANE Spa (quale parte processuale) a mezzo del servizio postale, ai sensi della legge n. 890/1982. Stante l'assenza del destinatario Co.An., accertata dall'ufficiale postale all'atto del tentativo di consegna del plico, ne è stato disposto il deposito presso l'ufficio postale e si è data informativa al Co. con spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD) ai sensi dell'art. 8 della legge n. 890/1982.

Ora, è noto che, in base all'insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 10012/2021, la notifica a mezzo del servizio postale, in caso di irreperibilità del destinatario, si perfeziona a seguito della effettiva ricezione della CAD; il che può avvenire o mediante consegna effettiva della raccomandata a mani del destinatario (o di persona legittimata a riceverla), oppure mediante

consegna â??legaleâ?• (ossia, nelle forme di legge, diverse dalla consegna a mani) e dunque (trattandosi di raccomandata) nelle forme del regolamento postale: occorre cioÃ?, che â?? se la CAD non viene consegnata a mani del destinatario â?? la raccomandata venga depositata presso lâ??ufficio postale, intendendosi perfezionata la consegna (in caso di mancato ritiro del plico presso lâ??ufficio postale) una volta maturato il tempo di compiuta giacenza della raccomandata. In mancanza di tale supplemento procedurale, la notifica ex art. 8 non ha modo di perfezionarsi.

Ora, dal doc. 5 allegato al ricorso, risulta che la CAD non Ã? stata consegnata a mani (come Ã? pacifico), ma che ad essa ha fatto seguito il deposito del plico che la conteneva presso lâ??ufficio postale, ai fini del perfezionamento della notifica, in ultima analisi, per compiuta giacenza. Risulta, in altre parole, che lâ??agente postale ha emesso lâ??avviso di giacenza e che effettivamente la raccomandata contenente la CAD Ã? rimasta giacente presso lâ??ufficio postale per il periodo prescritto dal regolamento postale di cui al d.m. 1.10.2008 e comunque per almeno dieci giorni, ai fini del perfezionamento per compiuta giacenza, termine esplicitamente previsto dallâ??art. 8, comma 4, della legge n. 890/1982, cui qui puÃ² farsi ricorso per analogia, trattandosi (quella in esame) di questione simile ed in tutto equiparabile a quella esplicitamente disciplinata: la ricezione â??legaleâ?• della CAD da parte del Co., dunque, puÃ² dirsi sussistente, e con essa il perfezionamento della notifica dellâ??atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., posto che, dovendo computarsi il dies a quo nella data del 11.6.2021, indicata nellâ??avviso di ricevimento quale data di deposito e spedizione della racc. contenente la CAD (senza che, in proposito, risulti presentata alcuna querela di falso, facendo dunque fede detta attestazione a tutti gli effetti di legge), la restituzione al mittente effettuata il 23.6.2021 Ã? avvenuta certamente dopo il perfezionamento della consegna. Il motivo Ã? dunque rigettato.

3.1 â?? Il secondo motivo Ã? invece fondato, nei termini che seguono.

Occorre perÃ² premettere che il Tribunale foggiano, in sede di rinvio, ha non solo annullato tout court â?? accogliendo le opposizioni agli atti esecutivi promosse e/o proseguite da POSTE ITALIANE e Banca INTESA SANPAOLO â?? lâ??opposta ordinanza di assegnazione, ma ha anche provveduto alla condanna di Co.An. alla restituzione di quanto conseguito in esecuzione di detta ordinanza, ritenendo di tanto poter disporre, anche dâ??ufficio quale giudice del rinvio, come effetto immediatamente derivante dalla cassazione della sentenza impugnata, operata nella specie dalla citata Cass. n. 6587/2021.

Nel far ciÃ², perÃ², il Tribunale pugliese non ha considerato che la pronuncia sulle opposizioni formali ha natura meramente rescindente, principio su cui Ã? ferma la giurisprudenza di legittimitÃ (per tutte, Cass. n. 28926/2023, ove altri e compiuti riferimenti), sicchÃ© al giudice del merito non Ã? consentito andare oltre â?? in caso di accoglimento dellâ??opposizione stessa â?? la pronuncia di annullamento dellâ??atto opposto. In alcun modo, dunque, il Tribunale avrebbe potuto disporre le restituzioni che, stante lâ??impossibilitÃ che, in proposito, provvedesse il g.e. (non dotato di un simile potere), avrebbero dovuto costituire oggetto di

autonome azioni di ripetizioni d'indebito, da parte dei solventes; tuttavia, salvo quanto si dirà infra nello scrutinio del secondo mezzo, non è possibile statuire al riguardo in questa sede, stante la natura vincolata del giudizio di legittimità e l'assenza di specifiche censure al riguardo, da parte di alcuno.

3.2. Chiarito, e venendo alla inusuale assegnazione in solido di tutti i crediti dichiarati dai terzi pignorati ex art. 547 c.p.c., operata dal g.e. con l'ordinanza opposta, ritiene la Corte di poter condividere il percorso prospettato dal P.G., nel senso che detta assegnazione solidale non comporta, in realtà, una effettiva solidarietà tra terzi pignorati, in vantaggio del creditore assegnatario Co.An.: ciascun rapporto di debito-credito intercorrente tra il debitore esecutato Ga.Gi. e ciascuno dei terzi pignorati ha indubbiamente una autonomia strutturale e funzionale del tutto incompatibile con la solidarietà passiva ex art. 1292 c.c., che non può in alcun modo sorgere per effetto del pignoramento (trattandosi, in caso di pluralità di terzi pignorati, di plurime ed autonome azioni esecutive), non con l'ordinanza di assegnazione, difettando per definizione (almeno) eadem causa obligandi, se non anche idem debitum.

In realtà, per effetto di una simile assegnazione, il g.e. ha finito col generare (certamente, esorbitando dai suoi poteri, che non comprendono l'immutazione oggettiva dei rapporti oggetto del processo esecutivo da lui diretto) un fascio di obbligazioni alternative ex latere debitoris in favore di Co.An.; ma il terzo costretto a pagare l'importo assegnato non può comunque avere regresso verso gli altri, proprio per l'assoluta autonomia del rapporto obbligatorio che lo lega all'esecutato e, per effetto della cessione forzata del credito, ex art. 2928 c.c., al creditore pignorante assegnatario (considerazioni in tutto analoghe possono muoversi, ovviamente, con riguardo agli altri terzi pignorati, destinatari di detta ordinanza). Una volta che il creditore in consimili situazioni abbia effettuato l'electio, rivolgendosi ad uno specifico debitor debitoris, il solo effetto che questi consegue, adempiendo il proprio obbligo in favore dell'assegnatario, è quello di liberarsi corrispondentemente nei confronti del debitore esecutato, non altro (beninteso, salvo l'effetto estintivo, se del caso anche solo parziale, di tale solutio, opponibile dagli altri terzi debitor debitoris che fossero in seguito compulsati per l'adempimento dal creditore assegnatario, già procedente).

3.3. Posto, nella giurisprudenza di questa Corte, ampiamente ricevuto il principio per cui l'adozione di un provvedimento abnorme da parte del g.e. non esime il soggetto interessato dall'onere di proporre opposizione formale ex art. 617 c.p.c., pena l'inoppugnabilità dell'atto, benché affetto da abnormità (v. Cass. n. 28562/2023; Cass. n. 11698/2024).

Ora, ove si consideri che BPER BANCA non ha coltivato opposizione spiegata ex art. 617 c.p.c. in relazione all'ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 29.1.2015, non ricorrendo per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1858/2017 (poi cassata da questa Corte con sentenza n. 6587/2021, ma su ricorso di altri terzi pignorati, POSTE ITALIANE e Banca Apulia, quest'ultima poi incorporata da Banca INTESA SANPAOLO), che aveva respinto detta

opposizione, risulta di tutta evidenza che essa non può che restare vincolata agli effetti dell'atto, originariamente opposto (benché, a quanto pare, per ragioni diverse da quella prima descritta), ma oramai definitivamente consolidatosi nei suoi confronti (a differenza delle altre due banche appena citate, che invece sono risultate vittoriose, sia nel precedente giudizio di legittimità, che all'esito del giudizio di rinvio) e, per di più, con l'autorità della cosa giudicata. In altre parole, la pronuncia rescindente del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., contrariamente a quanto opinato dal giudice del rinvio, può giovare solo a chi abbia proposto e coltivato utilmente l'opposizione stessa, non anche nei confronti delle altre parti del processo esecutivo, rimaste inerti, benché lese nella propria posizione dagli effetti dell'atto esecutivo da altri opposto. Ha dunque in ogni caso errato il Tribunale nel condannare Co.An. (e i suoi legali distrattari) alla restituzione di quanto ricevuto da BPER BANCA, perché nei suoi confronti l'ordinanza di assegnazione era da considerare ormai inoppugnabile, non può in alcun modo rilevare che essa è in accoglimento dell'opposizione formale da altri proposta sia stata annullata e/o revocata.

4.1 Il terzo motivo è infondato.

Come risulta ampiamente dalla documentazione allegata al controricorso di Banca INTESA SANPAOLO e comunque ivi riprodotta, la procura speciale indicata nella comparsa di costituzione in appello quale fonte del potere rappresentativo di Sa.Ca. (procura in notar Ca.Ma. in data 14.4.2021, rep. 6745, racc. 4737) è stata regolarmente prodotta dinanzi al Tribunale di Foggia in sede di rinvio, ed in essa risulta tra gli altri quale procuratore speciale nominato, la predetta Sa.Ca.

Tanto basta, ai fini del rigetto della censura in esame, giacché gli ulteriori profili agitati dal ricorrente in memoria tendono ad ampliarne in inammissibilmente la portata, noto essendo che con la memoria il ricorrente non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente cioè in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (ex plurimis, Cass. n. 8949/2023).

5.1 In definitiva, sono rigettati il primo e il terzo motivo, mentre è accolto il secondo. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione senza rinvio, sebbene limitatamente al capo di condanna restitutoria in favore di BPER BANCA e ferma nel resto, non occorrendo ulteriormente statuire in proposito.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione del valore degli importi riconosciuti oggetto delle rispettive pretese, seguono la soccombenza e, nei rapporti tra il ricorrente da un lato e POSTE ITALIANE Spa e Banca INTESA SANPAOLO Spa vanno poste, quanto al giudizio di legittimità, a carico di Co.An.; nei rapporti tra il ricorrente e BPER BANCA Spa vanno poste,

sia per il giudizio di merito, che per questo giudizio di legittimità, a carico di quest'ultima.

P.Q.M.

la Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso e accoglie il secondo; cassa in relazione la sentenza impugnata, senza rinvio.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di POSTE ITALIANE Spa e Banca INTESA SANPAOLO Spa, che liquida rispettivamente in Euro 5.500,00 ed in Euro 6.100,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge; condanna BPER BANCA Spa alla rifusione delle spese dell'intero giudizio in favore di Co.An., spese liquidate in Euro 4.050,00 per compensi per il giudizio di primo grado, Euro 4.050,00 per compensi per il giudizio di rinvio ed Euro 5.500,00 per compensi per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2024.

Campi meta

Massima : *La pronuncia del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi può giovare solo a chi l'ha proposta e coltivata e non ai soggetti del processo esecutivo che, benché lesi nella propria posizione dagli effetti dell'atto da altri opposto, sono rimasti inerti.*

Supporto Alla Lettura :

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

L'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c., è quel tipo di opposizione nella quale si contesta la regolarità di uno o più atti facenti parte del procedimento, a differenza dell'opposizione all'esecuzione nella quale si contesta l'an della pretesa esecutiva. Si tratta di un rimedio pensato dal legislatore per far valere vizi formali dei singoli atti del processo, esteso non solo al debitore, ma anche all'intervento dei creditori ed ai terzi che possano aver subito un pregiudizio dalle fasi del procedimento esecutivo. La legge 80/2005 ha fissato in 20 giorni il termine per proporre l'opposizione agli atti, si tratta di un termine perentorio e come tale non può essere prorogato né sospeso durante le ferie giudiziali, con la conseguenza che la tardività dell'opposizione sarà rilevabile d'ufficio. Il momento in cui inizia a decorrere il termine va individuato con riferimento alla conoscenza che il soggetto interessato abbia dell'atto stesso. In caso di mancata presentazione dell'opposizione l'eventuale vizio dello svolgimento dell'attività esecutiva è sanato.